

5. Status del debitore

- a) Si considera debitore pubblico un ente che, in qualsiasi forma, rappresenta la potestà pubblica stessa e non può, né in via giudiziaria né in via amministrativa, essere dichiarato insolvente. Può essere un debitore sovrano, cioè un ente che impegna la credibilità dello Stato, ad esempio il Ministero delle Finanze o la Banca centrale, o qualsiasi ente pubblico subordinato, quali le autorità regionali, comunali o parastatali o altre istituzioni pubbliche.
- b) Per determinare la natura giuridica di un debitore l'assicuratore prende in considerazione i seguenti elementi:
 - la situazione giuridica del debitore;
 - la reale efficacia di un'eventuale azione legale nei confronti del debitore;
 - le fonti di finanziamento e di reddito del debitore, tenendo conto del fatto che un debitore pubblico può anche estinguere i suoi debiti utilizzando fonti non collegate alle risorse del governo centrale, ad esempio, il gettito fiscale locale o i provenienti di servizi pubblici;
 - di grado di influenza o di controllo sul debitore che può essere esercitato dal governo del paese ospitante.
- c) Qualsiasi debitore che in base ai criteri sopra indicati non sia pubblico si considera privato.

Sezione 2: Ambito della garanzia

6. Rischi assicurati

- a) I rischi assicurati sono il rischio di perdita derivante dalla fabbricazione e il rischio di credito.
- b) Il rischio di perdita derivante dalla fabbricazione si realizza quando l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali dell'assicurato, o la fabbricazione dei prodotti ordinati, è interrotta per un periodo di sei mesi consecutivi, purché tale interruzione sia causata direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22.
- c) Il rischio di credito si realizza quando l'assicurato non può ottenere il pagamento di una somma dovutagli in base al contratto commerciale o all'accordo di prestito in questione tre mesi dopo la scadenza, a condizione che il mancato pagamento sia causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di una o più delle cause di sinistro coperte elencate ai punti da 14 a 22.
- d) Qualora il rischio relativo ad un credito acquirente sia coperto incondizionatamente, l'assicuratore applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 47, lettera a).

7. Portata della garanzia

- a) La copertura del rischio di fabbricazione comprende, nei limiti dell'importo del contratto, le spese sostenute dall'assicurato per l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali o per la fabbricazione dei prodotti oggetti del contratto, purché tali spese siano effettivamente imputabili all'esecuzione del contratto.
 La copertura del rischio di fabbricazione non comprende:
 - le spese sostenute in relazione a prodotti e/o servizi per i quali sia già diventata operante la copertura del rischio di credito;
 - le somme versate dall'assicurato in seguito all'escussione di una fideiussione prestata sul contratto coperto; tuttavia questa esclusione non impedisce all'assicuratore di coprire tali rischi al di fuori del campo d'applicazione del presente decreto;
 - le somme pagate dall'assicurato al debitore a titolo di penalità e risarcimenti.
- b) La copertura del rischio del credito comprende l'importo (capitale e interessi) dovuto dall'acquirente a norma del contratto commerciale o dal mutuatario a norma dell'accordo di prestito, compresi gli interessi maturati dopo la data di scadenza (interessi di mora).
 Sono esclusi dalla copertura gli importi pagati dall'assicurato al debitore a titolo di penalità e risarcimenti.

8. Percentuale di copertura

- a) La percentuale di copertura e la base per determinare l'importo massimo dell'indennizzo per cui l'assicuratore si obbliga sono esplicitamente stabiliti nella polizza di assicurazione credito emessa da quest'ultimo.
- b) Se l'assicuratore concede una percentuale di copertura più elevata del 95 %, applica i principi e le procedure di cui ai punti 32, 33 e 47, lettera a).